

1937

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO  
PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE ESERCENTI LA  
INDUSTRIA MECCANICA, METALLURGICA E AFFINE  
(Modificazioni)

(Pubblicato per estratto nella « Gazz. Uff. » del 27 agosto 1937 - XV, n. 199 - Parte Sec.).

Addì 30 giugno 1937-XV in Roma, tra la Federazione Nazionale Fascista degli Industriali Meccanici e Metallurgici, rappresentata per delega del suo Presidente, on. Senatore Arturo Boccardo, dal Gr. Uff. Dr. Ing. Emilio Ichino e la Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani, rappresentata per delega del suo Presidente on. prof. Vincenzo Buronzo dal Direttore comm. Giovanni Eliseo, assistito dal dott. Pasquale Cirillo; con l'intervento della Federazione Nazionale Fascista delle Cooperative di Produzione e Lavoro, rappresentata dal suo Commissario comm. Rolando Bonvicini, assistito dal dott. Antonio Guicciardi; e la Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori delle Industrie Meccaniche e Metallurgiche, rappresentata dal suo Segretario comm. Amilcare De Ambris, assistito dal cav. Verleto Guidi e dal cav. Mario Bertini, si è convenuto quanto appresso:

Art. 1. — Al paragrafo VII delle « premesse » del contratto collettivo nazionale di lavoro — stipulato il 30 luglio 1936-XIV — per i dipendenti delle aziende esercenti l'industria meccanica, metallurgica ed affine, pubblicato nel *Boll. Uff.* del Ministero delle Corporazioni in data 16 agosto 1936, Fasc. 138, contenente l'elenco delle categorie di aziende artigiane comprese nel R. D. 26 aprile 1934, ai dipendenti delle quali si applicano i contratti per le industrie meccaniche, metallurgiche ed affini vengono aggiunte le seguenti voci:

“ 6) La seguente categoria compresa nell'Arte degli Installatori di Impianti ed Affini: elettricisti montatori;

“ 7) La seguente categoria compresa nell'Arte Mista dei Mestieri Vari: fabbricanti di giocattoli vari in metallo „.

Art. 2. — Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente contratto, alle categorie di cui all'articolo precedente si applicano i contratti integrativi provinciali, di cui al cap. I delle

citare " premesse ", aggiornati in relazione al citato contratto nazionale 30 luglio 1936-XIV, e secondo le condizioni determinate nei contratti integrativi medesimi per le altre categorie artigiane.

Art. 3. — Il presente contratto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero delle Corporazioni, ed avrà la durata del contratto nazionale 30 luglio 1936-XIV, seguendone le sorti.

*Per la Federazione Naz. Fasc. degli Industriali Meccanici e Metallurgici : E. ICHINO. — Per la Federazione Naz. Fasc. Lavoratori Industrie Meccaniche e Metallurgiche : A. DE AMBRIS. — Per la Federazione Nazionale Fascista degli Artigiani : G. ELISEO.*



Archivio Storico Cisl Emilia Centrale  
portaledellacontrattazione.it

